

TI_GERICHTE 16.2005.5 vom 7. Februar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2005.5

FR: TI_GERICHTE 16.2005.5 du 7 février 2005

IT: TI_GERICHTE 16.2005.5 del 7 febbraio 2005

Regeste

rigetto definitivo - notifica di tassazione come titolo - errore nel dispositivo - addebito delle spese alla parte vincente

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.02.2005
16.2005.5

rigetto definitivo - notifica di tassazione come titolo - errore nel dispositivo - addebito delle spese alla parte vincente

Incarto n. 16.2005.5 Lugano 7 febbraio 2005 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 dicembre 2004 presentato da RI 1 contro la sentenza 13 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 894a/04/S) promossa con istanza 3 novembre 2004 da CO 1 rappr. dall'Ufficio contribuzioni, Lugano con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. _____ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 3 novembre 2004 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da _____ RI 1 al PE n. _____ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 127.20 rivendicati a titolo di imposta comunale per il 1999, oltre alla tassa di diffida di fr. 30.- e agli interessi di ritardo; che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la notifica di tassazione 21 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1999-2000, il calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 1999, la diffida di pagamento del 15 settembre 2003 e il conteggio degli interessi di mora; che il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione e neppure una richiesta di pagamento per l'imposta in discussione; che con sentenza 13 dicembre 2004 il Giudice di pace, accogliendo la contestazione del convenuto, ha negato alla documentazione agli atti la qualifica di valido titolo di rigetto dell'opposizione, ragione per la quale ha respinto l'istanza ponendo la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di 10.- a carico della parte convenuta con l'obbligo per quest'ultima versare alla controparte un'indennità di fr. 20.-; che con il presente tempestivo gravame _____ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulando l'annullamento del dispositivo n. 2 concernente l'addebito degli oneri processuali malgrado la reiezione dell'istanza; che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è indubbiamente frutto di una manifesta svista da parte del primo giudice poiché dai considerandi della sentenza e dal dispositivo n. 1 si evince la soccombenza dell'istante; che, di principio, gli oneri processuali e le ripetibili vanno a carico della parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC e 62 OTLEF), ovvero, in concreto,

quella istante; che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. f CPC (in relazione all'art. 340 lett. c CPC), può così essere accolto ai sensi dell'art. 313bis CPC senza che sia necessaria la sua notifica alla controparte per eventuali osservazioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1); che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese di giustizia mentre al ricorrente vengono riconosciute delle ripetibili da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 30 dicembre 2004 di _____ RI 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 13 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente giudicato: 2. La tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 20.- a titolo di indennità. II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 80.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione: Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.